



STATUTO

Art. 1

E' costituita un'associazione denominata "Associazione culturale S. Niccolò", con sede legale in Prato, Piazza Cardinale Niccolò n.6.

L'associazione, animata da una visione cristiana dell'uomo e della vita, nasce per iniziativa di alcuni laici che operano nelle diverse realtà del Conservatorio San Niccolò ed intendono promuovere una cultura che, ricca dei valori del passato, si inserisca in modo dinamico e significativo nel presente.

Art. 2

L'associazione, escluso ogni fine politico e di lucro, sorge con lo scopo di sostenere l'azione educativa e formativa della scuola cattolica interna all'Istituto Conservatorio San Niccolò di Prato, in quanto occasione di crescita globale degli individui e di promozione umana, attraverso un progetto pedagogico che manifesti la centralità dell'uomo, facendone anzitutto il contenuto essenziale e anche lo scopo ultimo della cultura, "non come fine a se stessa, ma come offerta di strumenti capaci di interpretare, promuovere ed orientare l'esistenza umana" (Scuola Cattolica art. 28, pag.21).

Per raggiungere tali obiettivi l'associazione potrà:

- a) promuovere, favorire e finanziare attività di sostegno agli alunni portatori di handicap e comunque in difficoltà;
- b) promuovere e sostenere corsi di recupero;
- c) reperire fondi per consentire ad alunni meritevoli e/o bisognosi di accedere gratuitamente alla frequenza di un anno scolastico; le modalità di assegnazione saranno stabilite da un comitato apposito;
- d) promuovere, organizzare e svolgere attività didattiche e formative della persona:
 - momenti di formazione spirituale per i ragazzi e le famiglie;
 - attività culturali;

- attività sportive;
- e) sostenere e promuovere il progetto educativo della scuola, favorendo il legame e la partecipazione alla realtà diocesana, in quanto una delle espressioni della chiesa locale;
- f) rendere più agevole agli associati la possibilità di riunirsi in gruppi di studio e di lavoro opportunamente guidati, e comunque sempre compatibilmente con la disponibilità delle sedi idonee;
- g) avvalersi, in funzione dello scopo sociale, dell'opera di collaboratori e di istruttori a cui demandare lo svolgimento delle eventuali attività didattiche e la guida dei gruppi di studio e di lavoro anzidetti; in tal caso i collaboratori esterni assumeranno la responsabilità del buon andamento di dette attività; a tal fine l'associazione potrà stipulare accordi contrattuali di qualsiasi tipo purché idonei ad assicurare l'opera di terzi come suddetto;
- h) favorire rapporti di cooperazione e reciprocità con altre associazioni italiane e straniere aventi interessi e finalità comuni;
- i) partecipare a qualsiasi tipo di società, ente o associazione che persegue finalità analoghe o affini a quelle di cui ai punti che precedono;
- j) reperire fondi per finanziare, sponsorizzare restauri al patrimonio artistico del Conservatorio San Niccolò.

L'associazione intende inoltre avvalersi di qualsiasi iniziativa che crei possibili rapporti ed eventuali collaborazioni con le Pubbliche Amministrazioni, enti e privati che permettano il raggiungimento dei fini sociali.

Art. 3

Il patrimonio dell'associazione è costituito:

- a) dal capitale conferito dai soci in sede di fondazione, nonché dalle ulteriori libere contribuzioni degli associati stessi;
- b) da eventuali erogazioni, donazioni, lasciti;
- c) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio, le quali non possono essere usate diversamente.

Per il raggiungimento degli scopi sociali, l'associazione può acquistare ed alienare beni mobili ed immobili ed attrezzature di qualsiasi natura.

L'associazione trae i mezzi per l'attuazione delle proprie finalità, per l'amministrazione e la gestione, da:

- quote di iscrizione ed associative;
- contribuzioni volontarie e straordinarie;

- rendite sul proprio patrimonio;
- dall'organizzazione di attività culturali esclusivamente rivolte ai propri associati.

Il presente statuto sancisce il divieto di distribuire anche in modo indiretto, eventuali utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

L'associazione si avvale, oltre che delle prestazioni libere e volontarie degli associati, di chiunque intenda offrire il proprio contributo di esperienze e competenze professionali, purché si attenga ai principi del volontariato ed allo spirito da cui l'associazione è animata.

Art. 4

I soci si distinguono in:

a) Soci Benemeriti

Possono essere soci Benemeriti tutti coloro che abbiano dimostrato di coltivare un profondo interesse per le finalità dell'associazione o abbiano effettivamente operato in campi o in iniziative simili o in seno all'associazione stessa per un periodo di almeno un anno e ne facciano espressa richiesta al Consiglio Direttivo che sarà competente per deciderne l'accoglimento.

Sono altresì equiparati ai soci Benemeriti coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo dell'associazione.

La qualità di socio Benemerito deve risultare dall'elenco generale dei soci.

I soci Benemeriti godono dei diritti spettanti agli associati sul patrimonio sociale fino a quando sono soci. Quando cessano di esserlo, cessa ogni loro diritto sul patrimonio stesso.

b) Soci Ordinari

Chiunque desideri entrare a far parte dell'associazione dovrà presentare domanda per diventare socio Ordinario al Consiglio Direttivo, dichiarando di condividere i principi e di aderire alle finalità dell'associazione, approvandone l'operato.

Sono soci Ordinari:

- genitori di alunni;
- insegnanti;
- alunni;
- ex-alunni;
- simpatizzanti

tutti del Conservatorio di San Niccolò.

c) Soci Onorari

I soci Onorari sono scelti dal Consiglio Direttivo tra coloro che per particolari meriti si siano distinti nei campi culturale e sociale; i soci Onorari non sono tenuti al pagamento della quota sociale.

Art. 5

Tutti i soci hanno diritto di servirsi delle strutture gestite dall'associazione, secondo quanto stabilito dal Consiglio Direttivo.

Ogni socio, ad eccezione dei soci Onorari, deve corrispondere una quota associativa annua.

Il Consiglio Direttivo con delibera da assumere entro il 31 (trentuno) gennaio di ogni anno, stabilirà l'importo della suddetta quota associativa annua.

La quota associativa si paga secondo le modalità ed i termini stabiliti dal Consiglio Direttivo.

L'Assemblea straordinaria può stabilire il versamento di eventuali ulteriori contributi straordinari e determinare le modalità di pagamento.

Il socio che trascorso un mese dalla scadenza del termine di tali pagamenti, non abbia corrisposto le somme dovute, è invitato con lettera a mettersi in regola con gli adempimenti.

Se la morosità persisterà ancora allo scadere di quest'ultimo termine, il Consiglio Direttivo disporrà la decadenza del socio.

Art. 6

I soci devono essere di buona condotta morale e civile. Essi hanno l'obbligo di accettare e di eseguire le deliberazioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea, nonché le norme dell'eventuale Regolamento.

Art. 7

La qualifica di socio si perde:

- a) per dimissioni;
- b) per morosità;
- c) per indegnità.

Art. 8

Qualora un socio lo ritenga necessario, egli deve rassegnare le proprie dimissioni tramite comunicazione scritta al Consiglio Direttivo che ha il compito di ratificare la richiesta e depennare il nome dal libro dei soci.

I soci che non abbiano versato la quota annua associativa entro il 31 (trentuno) gennaio dell'anno d'interesse, sono da considerarsi dimissionari ed i loro nomi depennati dal libro dei soci. Il Consiglio Direttivo si riserva il diritto di decidere in merito all'accoglimento di un socio che è stato escluso dal libro dei soci in quanto dimissionario.

La morosità e l'indegnità vengono dichiarate dal Consiglio Direttivo.

Sia in caso di recesso che di esclusione, nulla è dovuto all'associato receduto o escluso essendo il patrimonio in ogni caso destinato ad essere devoluto a fini socio-assistenziali, con esclusione di ogni qualsiasi attribuzione agli associati.

E' stabilita l'intrasmissibilità della quota associativa ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte.

Art. 9

Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Collegio dei Probiviri;

Art. 10

All'Assemblea dei Soci sono devoluti i compiti di approvare il bilancio consuntivo dell'anno precedente, di stabilire gli indirizzi generali dell'associazione, di apportare all'atto costitutivo e allo statuto le modifiche che saranno prima approvate dal Consiglio Direttivo e di provvedere a quanto altro demandato per legge e per statuto.

L'Assemblea è obbligatoriamente convocata almeno una volta all'anno, entro il 30 (trenta) aprile, per l'approvazione del suddetto bilancio. Può altresì essere convocata quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno 1/10 (un decimo) degli associati e quando il Consiglio Direttivo ne ravvisi l'opportunità.

I verbali ed i bilanci saranno messi a disposizione dei soci presso la sede sociale nei 10 giorni seguenti la data dell'assemblea dei soci.

L'Assemblea, che è sovrana limitatamente a quanto demandatole per legge e per statuto delibera a maggioranza assoluta ed è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno metà degli associati ed in seconda convocazione qualsiasi sia il numero degli stessi. Ciò si applica anche alle deliberazioni relative alla modifica dello statuto e dell'atto costitutivo.

Le deliberazioni per lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio debbono essere adottate con la maggioranza di cui al secondo e terzo comma dell'articolo 21 del Codice Civile.

L'Assemblea è convocata mediante comunicazione scritta contenente l'ordine del giorno resa nota ai soci tramite affissione in bacheca (convocazione collettiva) almeno 10 (dieci) giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea tutti i soci della maggiore età e gli stessi possono farsi rappresentare da un altro socio mediante delega scritta. Ogni socio non può avere più di tre deleghe.

Si precisa inoltre che in sede assembleare hanno diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione tutti gli associati o partecipanti di maggiore età in modo tale da garantire la disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo e in sua assenza, dal Vice Presidente. In mancanza di entrambi l'assemblea nomina un proprio Presidente.

Art. 11

L'associazione è retta da un Consiglio Direttivo costituito da un minimo di 4 (quattro) membri ad un massimo di 12 (dodici) membri rappresentanti di ciascuna delle seguenti categorie: genitori, alunni, ex-alunni, insegnanti, eletti dall'Assemblea dei Soci. Questo statuto prevede i principi del voto singolo, di cui all'art. 2532, ultimo comma, del Codice Civile, e di eleggibilità libera del suddetto Consiglio, unico organo amministrativo dell'associazione.

In seno al Consiglio Direttivo sono designati tra i suoi membri il Presidente ed il Vice Presidente, oltre al cassiere ed al segretario i quali possono anche non essere membri del Consiglio Direttivo.

I membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e possono essere rieletti.

Art. 12

Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri.

Il Consiglio Direttivo ha l'obbligo di riunirsi almeno una volta all'anno entro il 30 (trenta) marzo per redigere ed approvare un rendiconto economico e finanziario da sottoporre all'approvazione

dell'assemblea dei Soci. Tale rendiconto viene messo a disposizione dei soci presso la sede sociale almeno 10 giorni antecedenti la data dell'assemblea che deve approvarlo.

Art. 13

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'associazione.

Art. 14

Il Presidente ed in sua assenza il Vice Presidente, rappresenta legalmente l'associazione nei confronti di terzi ed in giudizio, cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo; nei casi di urgenza può esercitare i poteri del Consiglio, salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione.

Per singoli atti, categorie e gruppi di atti, il Presidente può delegare la rappresentanza e la firma sociale al cassiere o ad altro consigliere.

Art. 15

Il Collegio dei Probiviri si compone di tre membri effettivi e due supplenti, scelti anche tra i non soci, eletti dall'assemblea ordinaria, che durano in carica un triennio e possono essere rieletti.

Il Collegio dei Probiviri:

- a) provvede alla verifica contabile dell'associazione;
- b) provvede alla soluzione, quale arbitro irrituale, di tutte le controversie che potranno sorgere fra l'associazione, i suoi organismi e gli associati in dipendenza della vita dell'associazione.

Art. 16

L'associazione ha durata illimitata nel tempo e può essere sciolta per deliberazione dell'assemblea.

In caso di scioglimento dell'associazione per qualsiasi motivo, tutto il patrimonio dell'ente sarà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta per legge.

Art. 17

Per quanto non previsto o derogato dal presente statuto si intendono applicabili le disposizioni di legge in materia di associazioni non riconosciute.